Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Art. 32

(Disponibilità delle infrastrutture)

1. Le infrastrutture previste dal PRTPL in quanto funzionali ai servizi di trasporto pubblico sono messe a disposizione dei successivi affidatari del servizio, al fine di assicurare la continuità e la coerenza delle scelte pianificatorie effettuate dall'Amministrazione regionale, secondo le modalità previste dagli atti di gara.

1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la fissazione di canoni di accesso ai terminal automobilistici dei Centri di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di cui alla presente legge dedicati esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico.

(1)

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 5/2026